

Comuni alcuni di questi servizi sono esercitati assai bene con diretta azione: potrei citare, per esempio, la spazzatura pubblica, lo sgombrò della neve, la riscossione diretta dei dazi, e nelle grandi città questi servizi sono fatti ormai con tale regolarità ed esattezza che il volervi sostituire un altro mezzo di azione, il volere aggiungere un altro congegno a quelli che già si trovano stabiliti potrebbe, secondo me, guastare il servizio medesimo. Perciò prego il Governo e la Commissione di accettare questa formula. Quando il servizio non ha prevalente carattere industriale, quando risponde interamente ad un atto di amministrazione, di gestione, nel quale vi è già una gerarchia di ufficiali, vi è tutto un congegno già adoperato e con molta e sana esperienza diretto, mutare il modo dell'esercizio mi pare che guasterebbe quello che già, ripeto, si trova ben ordinato. Quindi prego l'onorevole ministro e la Commissione di voler accettare l'emendamento che risponde interamente al concetto già espresso.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Per conto mio dichiaro di accettare l'emendamento che era stato proposto dall'onorevole Girardini e che ora l'onorevole Villa ha fatto suo. Effettivamente noi tendiamo a municipalizzare con le formalità di questa legge i servizi che hanno per loro natura il concetto dell'industria.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Borciani, io mi permetto di osservare che l'articolo 2 ha uno scopo diverso di quello che ha quest'articolo 16. L'articolo 2 autorizza a fondere sotto una gestione sola due servizi che abbiano una grande importanza ma sempre amministrandoli con le forme di questa legge; invece noi parliamo di quei servizi di più tenue importanza, per cui non conviene nemmeno autorizzare un'amministrazione autonoma: quindi, siccome si dicono due cose diverse, così non è male che si adoperino due frasi diverse.

Presidente. L'onorevole Comandini è presente?

(*Non è presente*)

L'onorevole Girardini è presente?

Voci. No, no. Il suo emendamento l'ha svolto l'onorevole Villa.

L'onorevole Libertini Gesualdo propone di sostituire al capoverso proposto dalla Commissione quello proposto dal Ministero.

È presente l'onorevole Libertini?

(*Non è presente*).

Allora la sua proposta s'intende ritirata.

Non essendovi altre osservazioni rileggo il primo capoverso dell'articolo 16 che viene così modificato:

« Possono esercitarsi ad economia i servizi che per la tenue importanza o che per non avere prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ».

Pongo a partito questo capoverso così modificato, secondo la proposta degli onorevoli Villa e Girardini, accettata dal Ministero e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 16 nel suo complesso.

(*È approvato*).

CAPO III.

Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.

Art. 17.

I bilanci delle aziende debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Nello stesso modo devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 281 della legge comunale e provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana, *relatore*. Anche in quest'articolo, allo scopo di abbreviare eventuali discussioni, annuncio fin da ora che la Commissione proponi di modificare il secondo comma, ponendolo in armonia con quanto ieri deliberammo circa l'articolo 6, pel quale abbiamo rimesso al regolamento generale per l'applicazione della presente legge la determinazione delle speciali norme necessarie